



Comune di
Solarussa

Regolamento Generale dei Servizi Sociali

REGOLAMENTO

GENERALE

DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con delibera CC n.5/2014
Pubblicato all'albo il 10.3.2014



INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art.1 – Principi - Finalità - Obiettivi	4
Art.2 – Destinatari dei servizi e delle prestazioni.....	5
Art.3 – Elementi caratterizzanti lo stato di bisogno.....	5
Art.4 – Processi di aiuto	6
Art.5 – Tipologia dei servizi socio-assistenziali	7
Art.6 – Sistema dei Servizi Sociali.....	8
Art.7 – Rapporti con l’utenza	9
Art.8 – Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.....	9
Art.9 – Finanziamento dei servizi	9
Capo II – Competenze e organi preposti alla gestione dei servizi	10
Art. 10 Competenze gestionali.....	10
Art. 11 - Informazione e facilitazione della conoscenza dei servizi	10
Capo III – Funzioni del Servizio Sociale.....	11
Art.12 – Servizio sociale professionale.....	11
Art.13 – Segretariato sociale	11
Capo IV – Procedimento.....	12
Art.14 – Diritto e Modalità di accesso.....	12
Art.15 – Accoglienza	12
Art.16 – Accertamento	13
Art.17 – Istruttoria.....	13
Art.18 – Decisione	13
Art.19 – Comunicazione	14
Art.20 – Opposizioni.....	14
Art.21 – Progetto personalizzato di aiuto	14
Art.22 – Valutazione degli interventi	15
Art.23 – Verifiche	16



Capo V - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO.....	16
Art.24 Definizione campo di interventi.....	16
Art.25 – Destinatari.....	17
Art.26 – Disposizioni procedurali e Documentazione comprovante lo stato di bisogno .	17
Art.27 – Determinazione della situazione economica	18
Art.28 – Forme di intervento.....	19
Art.29 – Assistenza economica ordinaria.....	19
Art.30 – Assistenza economica straordinaria.....	19
Art.31 – Assistenza economica in casi particolari	19
Art.32 – Assegno economico per inserimento in attività volte all’integrazione sociale	20
Art.33 – Agevolazioni tariffarie	20
Capo VI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	20
Art. 34 - Albo dei beneficiari di contributi economici	20
Art. 35 – Carta dei servizi a tutela degli utenti.....	21
Art. 36 – Diritto di accesso e riservatezza	21
Art.37 – Riservatezza e Trattamento Dati.....	21
Art.38 – Norme Finali e Transitorie.....	21



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Principi - Finalità - Obiettivi

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, della L. 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, della legislazione regionale e dei principi generali e programmatici del vigente Statuto comunale, disciplina l’organizzazione sistema dei Servizi Sociali del Comune di Solarussa.
2. Per Servizi Socio-culturali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, e di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. I Servizi sono parte del più ampio sistema integrato dei servizi socio-sanitari di cui alla L.R. n. 23 del 23.12.2005 *“Sistema integrato dei servizi alla persona...”*, con il quale i Comuni - unitamente all’Azienda Sanitaria locale, la Provincia e l’Organizzazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona dell’Ambito di Oristano (d’ora in poi: Plus di Oristano) - perseguono la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune di Solarussa, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale, regionale e gli Atti di indirizzo del Plus d’Ambito, determina il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli del proprio territorio, nell’osservanza dei principi di rilevanza costituzionale riguardanti sia l’erogazione dei servizi ricompresi tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 co. 2 lett. m) Cost, sia di sostenibilità finanziaria, nel limite delle risorse disponibili ex L.R. 23/2005.
5. Il presente Regolamento si ispira ai principi e valori della L. 328/2000 e della L.R. 23/2005.
6. Più in generale, il Comune assume i principi enunciati nella Legge n. 328 del 08/11/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e nella comunicazione della commissione delle Comunità Europee 26.04.2006, sec (2006) 516, *“attuazione del programma di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale nell’Unione Europea”*.
7. Il Comune in qualità di titolare delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, nel rispetto della dignità della persona e del ruolo della famiglia, persegue i seguenti obiettivi fondamentali:
 - a. il superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale attraverso azioni di prevenzione e di rimozione delle cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di disagio nell’ambiente di vita, di studio o di lavoro;
 - b. la rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino;
 - c. il supporto della famiglia e la garanzia del diritto ad una maternità e paternità consapevole attraverso azioni di sostegno alla genitorialità;



- d. la vigilanza sulla condizione minorile con azioni di tutela dell'infanzia e dei soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai minori a rischio di emarginazione;
- e. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, garantendone il diritto al pieno sviluppo della propria personalità, nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale e considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati solo in situazioni di emergenza e di eccezionalità;
- f. il recupero dei soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- g. l'attuazione di interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.
- h. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture;

Art.2 – Destinatari dei servizi e delle prestazioni

- 1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dal sistema dei servizi sociali del Comune di Solarussa i soggetti indicati all'art. 2 della L.328/2000 e all'art 4 della L.R. 23/2005.
- 2. Gli interventi sono estesi a persone non residenti, occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.
- 3. Possono altresì beneficiare di aiuto coloro che si trovino di passaggio nel Comune, in situazione di bisogno assistenziale: in questo caso le prestazioni devono avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.
- 4. I destinatari degli interventi erogati dal Sistema dei Servizi sociali potranno essere coinvolti in un **"percorso di aiuto sociale"** articolato in forma progettuale e definito dall'Ufficio di Servizio Sociale.
- 5. La valutazione professionale del bisogno si basa sulla condizione personale e del nucleo familiare.
- 6. Ai fini della valutazione del bisogno si può tenere conto anche dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del D.L. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, secondo tabelle aggiornate annualmente.

Art.3 – Elementi caratterizzanti lo stato di bisogno

- 1. Lo stato di disagio, la cui definizione rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai servizi assistenziali e/o prestazioni agevolate, è delimitato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. incapacità totale o parziale del singolo e/o del suo nucleo familiare a provvedere autonomamente alle proprie necessità vitali;
 - b. insufficienza del reddito familiare inteso come reddito disponibile in rapporto alle esigenze primarie di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedono in maniera non sufficiente all'integrazione di tale reddito ai sensi dell'art.433 del Codice Civile;
 - c. esistenza di circostanze, anche temporanee, che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
 - d. presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni a carattere socio-assistenziale.



2. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e/o la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.
3. L'accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:
 - a. informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
 - b. orientamento e supporto, particolarmente in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza;
 - c. trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
 - d. osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi assicurati.
4. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli uffici dei servizi sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso (in presenza di persone non autosufficienti non in grado di deambulare) possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di accoglienza o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.
5. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi socio – assistenziali e i criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti attraverso la valutazione professionale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni una o più delle seguenti aree:
 - a. economica personale e/o familiare;
 - b. delle risorse economiche e relazionali personali e/o della famiglia allargata;
 - c. delle risorse di rete formale e/o informale;
 - d. della salute, intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.;
 - e. la situazione abitativa;
 - f. la capacità di gestione di sé e/o del nucleo familiare.

Art.4 – Processi di aiuto

1. Il processo di aiuto si concretizza in una serie di interventi posti in atto dall'operatore sociale, attraverso una metodologia specifica, al fine di rispondere alle problematiche presentate in un'ottica di potenziamento del benessere della persona.
 - a. Si articola in diverse fasi e azioni finalizzate che si susseguono nel tempo con logica e che sono tese a rispondere a. bisogni individuali o collettivi
 - b. Si struttura attraverso un adeguato uso della relazione interpersonale e professionale nei confronti dell'utente e degli elementi significativi del sistema ambientale in cui l'operatore sociale agisce.
 - c. Si realizza nel contesto normativo e organizzativo messo in atto da strutture pubbliche e private.
 - d. Si fonda su basi etiche (valori e principi), teoriche (teorie e scienze) e tecniche (metodologia ed organizzazione).
2. I soggetti coinvolti nel processo di aiuto sono:
 - a. l'utente che pone il problema e chiede l'intervento;
 - b. l'operatore sociale che accoglie, ascolta, attiva le risorse;
 - c. il servizio che mette a disposizione risorse;
 - d. le persone significative nell'ambiente di vita della persona;
 - e. la comunità che legittima il mandato dell'operatore sociale. e che offre le risorse del terzo settore.
3. Gli obiettivi del processo di aiuto sono:



- a. sostenere la persona e/o la famiglia nella valutazione della propria situazione di disagio;
 - b. trovare soluzioni per il superamento del problema affinché la persona e/o la famiglia riacquistino la propria autonomia;
 - c. utilizzare tutte le risorse possibili, promuovendo le capacità personali, familiari e impegnando le risorse della comunità.
4. Le fasi metodologiche che consentono di organizzare il lavoro degli operatori impegnati all'interno del Sistema dei Servizi Sociali sono:
- a. l'individuazione del problema individuale o sociale e presa in carico (avvio del processo di aiuto);
 - b. raccolta delle prime informazioni per l'analisi del problema e per l'individuazione delle risorse;
 - c. la valutazione preliminare del problema e stesura degli obiettivi dell'intervento;
 - d. l'elaborazione di un progetto e la sottoscrizione del contratto di aiuto;
 - e. l'attuazione del piano di intervento;
 - f. la verifica e valutazione dei risultati ottenuti (in itinere e a conclusione);
 - g. la conclusione del processo di aiuto (o eventuale formulazione di un nuovo progetto).
5. La partecipazione dell'utente al processo di aiuto è ritenuta indispensabile al fine di favorire il cambiamento, la consapevolezza e la responsabilità della persona.

Art.5 – Tipologia dei servizi socio-assistenziali

1. Il presente articolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi dei "servizi sociali":
 - a. intesi ai sensi dall'art. 128 del Dlgs 112/98 come *"tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia"*;
 - b. finalizzati a garantire quali livelli essenziali di assistenza, da assicurare su tutto il territorio nazionale, il Servizio Sociale Professionale e il Segretariato Sociale come previsto all'art.22 della L.328/2000 e come recepito a livello regionale all'art. 30 della L.R. 23/2005 (integrato con successivo emendamento contenuto all'art. 27 L.R. 4 maggio 2006) in cui viene sancita l'indispensabilità della loro presenza per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi, garantendo il rispetto delle esigenze della persona.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi, di cui all'art. 1, l'assistenza verrà erogata attraverso azioni e servizi inerenti le seguenti aree di intervento:
 - a. Area dell'integrazione Socio Sanitaria;
 - b. Area Anziani;
 - c. Area Disabilità e Salute mentale;
 - d. Area Famiglie, Età evolutiva e Giovani;
 - e. Area delle nuove povertà.
4. Le azioni predisposte in risposta ai bisogni, relativi alle aree di cui al comma 3, saranno definite in fase di Segretariato Sociale e attivate all'interno del Servizio Sociale Professionale. Tali azioni riguarderanno in particolare:
 - a. attività di informazione e consulenza alle persone, alle famiglie e ai gruppi per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;



- b. azioni finalizzate alla realizzazione di progetti a carattere preventivo-promozionale e comunitario rivolti a fasce specifiche di popolazione;
- c. indagini conoscitive dei bisogni come iniziativa preliminare ai fini della programmazione degli interventi in materia sociale.

Art.6 – Sistema dei Servizi Sociali

1. La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di cui all'art 5 del presente regolamento sono di competenza dei Servizi Sociali comunali che operano in relazione ai bisogni della popolazione, agli indirizzi stabiliti dai competenti organi politici dell'Amministrazione comunale e con riferimento alle vigenti normative, agli atti di programmazione nazionale, regionale e territoriale.
2. Il Comune promuove e favorisce forme nuove di gestione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni anche a livello sovra-comunale (Accordi di Programma, Protocolli d'intesa), distrettuale e/o attraverso nuovi soggetti gestori appositamente creati (Unione dei Comuni).
3. Il Comune promuove, sostiene e valorizza l'iniziativa di altri enti e/o di soggetti privati operanti nel territorio anche in forma associativa, cooperativa o volontaria, al fine di erogare prestazioni ed interventi di carattere socio-assistenziale. Tali enti e soggetti privati dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità, ove previsti dalle normative vigenti, ed operare in forma integrata con la rete dei servizi sociali comunali e sovra-comunali.
4. Pertanto il Sistema dei Servizi Sociali è inteso quale rete degli interventi e delle prestazioni aventi come scopo la prevenzione, la riduzione o la rimozione delle cause di disagio e di esclusione sociale, la garanzia delle opportunità familiari e personali per eliminare o ridurre condizioni di bisogno e di difficoltà, che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita di relazione.
5. Il Sistema dei Servizi Sociali persegue la realizzazione di:
 - a. modalità di integrazione e coordinamento tra i servizi sociali ed i servizi sanitari come previsto dalla normativa vigente;
 - b. modalità di coordinamento con il sistema dell'istruzione e della formazione, con le politiche del lavoro, culturali, dello sport e del tempo libero;
 - c. forme di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti del terzo settore;
 - d. forme di concertazione tra i diversi livelli istituzionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e dei consumatori e le categorie economico-produttive.
6. Il Sistema dei Servizi Sociali opera nell'ottica di una costante azione di promozione attraverso l'individuazione, l'organizzazione e l'implementazione di tutte le risorse della comunità nonché di protezione sociale attraverso l'attivazione, il mantenimento ed il recupero delle potenzialità della persona e della famiglia.
7. Il Sistema dei Servizi Sociali, al fine di realizzare lo sviluppo e la tutela sociale della popolazione, ha quale strumento di pianificazione e programmazione il Piano locale unitario dei servizi (PLUS).
8. Il Sistema dei Servizi Sociali, al fine di mantenere rispondenza ai bisogni emergenti sul territorio, utilizza, quale strumento operativo, unitamente alla programmazione la verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni.



Gli interventi posti in essere dal Comune sono oggetto di periodiche verifiche, che mirano ad evidenziare il soddisfacimento dell'utenza, le buone prassi nonché eventuali elementi di criticità.

Art.7 – Rapporti con l'utenza

1. Le prestazioni previste nel presente regolamento sono subordinate all'esistenza di una situazione di reale bisogno e sono assicurate in un quadro di collaborazione con l'utente che si renda disponibile a concordare il piano di aiuto.

2. Il cittadino al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari può rivolgersi al Servizio Sociale del Comune.

3. Il Comune di Solarussa nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti, prende ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei parenti tenuti verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale sia sul piano finanziario.

Nel caso in cui i parenti tenuti rifiutino di rispettare l'obbligo posto dalla legge a loro carico e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente fornita, in applicazione dei principi di sicurezza sociale, con contestuale avvio del procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria per il mancato rispetto dell'articolo 433 e seguenti del codice civile. A tal fine il servizio sociale provvederà all'acquisizione preventiva da parte dell'utente di una delega a procedere in conto, nome e nell'interesse dell'utente, per tutte le prestazioni che richiedano l'instaurarsi di rapporti con terzi.

Art.8 – Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal Servizio Sociale; in particolare per l'attivazione di servizi sperimentali e innovativi, la promozione di forme di solidarietà organizzata e di mutuo e auto aiuto.

2. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali e intrattiene con loro rapporti di collaborazione.

3. I gruppi o associazioni di volontariato, riconosciuti dalla regione, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

Art.9 – Finanziamento dei servizi

1. Il finanziamento dei servizi sociali, avviene in base alle disponibilità del bilancio comunale con l'integrazione degli apposti contributi erogati dalla Regione e dallo Stato.

2. Gli utenti partecipano alla copertura del costo dei servizi, nei casi prevista dalla normativa e/o dalla regolamentazione vigente.



Capo II – Competenze e organi preposti alla gestione dei servizi

Art. 10 Competenze gestionali

A) Responsabile del Servizio

1. Ha competenza per gli atti gestionali, per i quali si avvale del supporto del responsabile del procedimento, che, cura le fasi del procedimento stesso e ne garantisce lo sviluppo e l'attuazione, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politico amministrativi competenti.
2. Ha funzioni di direzione, di vigilanza e controllo, di programmazione e di verifica della qualità dei servizi attivati.
3. Provvede ad inviare al Sindaco e Assessore competente una relazione annuale sull'attività svolta.

A) Operatori

1. Nell'ambito del Servizio Sociale comunale, operano figure professionali specializzate (Assistente Sociale e Operatore Sociale) che svolgono le funzioni di Segretariato Sociale, consulenze, colloqui individuali e di gruppo, sostegno psicologico e relazionale, orientamento, supervisione a studenti tirocinanti, interventi educativi. I compiti di tali figure sono i seguenti:
 - a. promozione e attuazione di interventi in favore di famiglie, singoli o gruppi che si trovino in situazioni di disagio e/o di emarginazione sociale;
 - b. raccolta di dati utili a conoscere bisogni e le risorse del territorio;
 - c. cura dei rapporti con le istituzioni scolastiche e predisposizione di progetti finalizzati a supportare le situazioni di disagio all'interno della scuola;
 - d. predisposizione di atti e rendiconti, dell'istruttoria di pratiche e inserimento di dati;
 - e. gestione della comunicazione con vari enti, associazioni e cooperative.
2. All'interno del Sistema dei Servizi Sociali, inoltre, collaborano diversi operatori (Psicologi, educatori, animatori ecc.) che:
 - a. sono tenuti a fornire periodicamente per iscritto o a voce tutte le notizie, indicazioni e proposte in merito sia al servizio espletato sia ai destinatari dei servizi e alla loro vita relazionale;
 - b. sono inoltre invitati a segnalare all'Ufficio di Servizi Sociali i casi di persone che versano in stato di bisogno per qualunque motivo e presentare relativa richiesta attraverso la propria organizzazione a nome dei bisognosi e a favore degli stessi.

Art. 11 - Informazione e facilitazione della conoscenza dei servizi

1. Il Comune dispone gli interventi necessari per facilitare la conoscenza e rendere accessibili i Servizi da parte dei cittadini. In particolare:
 - a. l'Amministrazione Comunale si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dal Comune, riservando particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragili e a rischio di esclusione sociale, gruppi e soggetti per i quali deve essere attivata un'attività informativa, di sostegno e accompagnamento mirata per assicurare la reale fruizione dei servizi e uguale diritto di accesso agli stessi;
 - b. l'Ufficio Servizi Socio-culturali procede all'elaborazione del materiale informativo e all'aggiornamento delle informazioni dei Servizi.
2. I cittadini, per conoscere i Servizi, possono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune oppure consultare il sito www.comune.solarussa.or.it;



Capo III – Funzioni del Servizio Sociale

Art.12 – Servizio sociale professionale

1. Il Servizio Sociale, per quanto riguarda le diverse richieste di intervento collegate al presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a. esame ed istruttoria delle richieste inoltrate ai sensi del presente regolamento e segnalazioni per l'eventuale erogazione di prestazioni e servizi;
 - b. predisposizione del programma d'intervento personalizzato;
 - c. formulazione di proposte e di modalità di intervento mediante apposita relazione;
 - d. consulenza tecnico professionale;
 - e. attivazione di interventi di integrazione socio-sanitaria;
 - f. attivazione di strategie di lavoro di gruppo;
 - g. attivazione di interventi di rete, anche attraverso il coinvolgimento della realtà del volontariato locale;
 - h. apporto tecnico alla rilevazione generale dei bisogni al fine della programmazione degli interventi.
2. Per gli interventi del Servizio Sociale professionale non è richiesta alcuna contribuzione da parte degli utenti.

Art.13 – Segretariato sociale

1. Lo Sportello Sociale, svolge le funzioni di :
 - a. **accoglienza e ascolto** del cittadino in condizione di bisogno;
 - b. **prima valutazione del bisogno** presentato e **ridefinizione della domanda**;
 - c. **informazione e orientamento**;
 - d. **accompagnamento** dell'utente verso altri servizi
2. Lo sportello Sociale, tra le altre funzioni, svolge un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio Comunale, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti.
3. L'attività di segretariato sociale verrà svolta anche attraverso servizi informativi (SISS – Sistema Informativo Servizi Socio-Sanitari) presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato invio ai servizi competenti.
4. In caso di rilevazione di un bisogno semplice (richiesta di informazioni, chiarimenti, aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche), il Segretariato sociale esaurisce la propria funzione nel contatto diretto con il pubblico.
5. Per bisogni complessi, ovvero che richiedono una presa in carico della situazione da parte dei Servizio Sociali e/o un approfondimento successivo con l'eventuale intervento di altre figure professionali, possono essere attivati gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale, per la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati e l'individuazione di un referente (responsabile del caso);
6. Per gli interventi di "segretariato sociale" non è richiesta alcuna contribuzione da parte degli utenti.



Capo IV – Procedimento

Art.14 – Diritto e Modalità di accesso

1. Hanno diritto di accesso alle prestazioni previste dal presente regolamento i cittadini ai quali è stata riconosciuta, da parte del Servizio Sociale una condizione di disagio socio – relazionale tale da configurare il rischio di emarginazione sociale.
2. Per l'accesso alla rete dei servizi sociali deve essere presentata una domanda presso gli uffici comunali competenti.
3. Gli interventi attivati potranno essere inseriti in un **progetto personalizzato di aiuto**, predisposto dal Servizio Sociale e sottoscritto dal richiedente.
4. L'accesso ai Servizi Sociali consiste in:
 - a. accoglimento della domanda e analisi del bisogno; (fasi di accoglienza e di accertamento)
 - b. valutazione professionale del caso ed eventuale elaborazione del progetto di intervento. (fasi istruttoria, di decisione, comunicazione, opposizione e di valutazione degli interventi proposti)
5. Le fasi dell'iter procedimentale sono individuate:
 - a. nella fase di accoglienza
 - b. nella fase di accertamento
 - c. nella fase di istruttoria
 - d. nella fase di decisione
 - e. nella fase di comunicazione
 - f. nella fase di opposizione
 - g. nella fase di valutazione degli interventi

Art.15 – Accoglienza

1. Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria attività di prevenzione, su indicazione:
 - a. diretta da parte del cittadino interessato;
 - b. di un congiunto o di altri soggetti che con l'interessato (qualora questi sia impossibilitato a presentare direttamente la domanda) intrattengano consolidati e verificabili rapporti di cura, anche se non legati da vincoli familiari;
 - c. di enti che operano nel campo dei servizi alla persona;
 - d. dell'autorità giudiziaria.
2. In questa fase potranno essere acquisite, da parte dell'operatore sociale, tutte le informazioni necessarie alla ridefinizione della domanda e/o all'accompagnamento e orientamento, se necessario, dell'utente verso altri servizi.
3. La richiesta di aiuto relativa ad un bisogno assistenziale deve essere presentata in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, e deve essere firmata dal diretto interessato, fatti salvi i casi di impedimento;



4. L'istanza o la segnalazione inoltrate in forma scritta, saranno ricevute dall'Ufficio di protocollo del Comune di Solarussa e verranno successivamente consegnate agli Uffici del Servizio Sociale.

Art.16 – Accertamento

1. I provvedimenti assistenziali sono adottati sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente. A tal fine potrà essere richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, la residenza e le informazioni dichiarate.

2. Potrà essere presentata anche documentazione facoltativa che l'utente, nel proprio interesse, ritenga utile produrre ovvero che il Comune ritiene di dover chiedere a completamento dell'istruttoria (ad. es: certificazioni sanitarie; documentazione relativa al reddito delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; altra documentazione attinente alla pratica).

3. Il Servizio Sociale provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

4. Il mutamento della situazione sociale personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso ai servizi comporta sempre una ridefinizione degli interventi e/o delle prestazioni, o l'eventuale cessazione dell'erogazione degli stessi.

5. Qualora necessario, il Servizio provvede ad effettuare visite domiciliari e a redigere una relazione di valutazione.

Art.17 – Istruttoria

1. La segnalazione del bisogno assistenziale, corredata da tutti i documenti, viene istruita dall'operatore sociale individuato che, ai sensi della L. 241/90, assume la qualifica di responsabile del procedimento.

2. Strumento fondamentale, per l'istruttoria è la relazione di servizio sociale, contenente tutti i necessari elementi di valutazione per attuare l'intervento assistenziale e per prevedere un piano di trattamento adeguato.

3. Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l'operatore incaricato dell'istruttoria richiede per iscritto quanto necessario, assegnando un termine per la produzione della documentazione di 15 giorni. Trascorso inutilmente questo periodo l'istanza di assistenza viene archiviata e ne viene data comunicazione al richiedente.

Art.18 – Decisione

1. La decisione, da assumere con la tempestività proporzionata alla gravità del bisogno deve contenere:
 - a. in caso di accoglimento della richiesta:
 - 1- l'indicazione delle prestazioni,



- 2- l'ammontare e la durata delle stesse, secondo uno schema sintetico allegato alla relazione dell'operatore sociale;
- 3- le eventuali condizioni e formalità;
- b. in caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta, saranno indicate:
 - 1-le motivazioni.
 - 2-le prestazioni eventualmente accolte,
 - 3-le eventuali condizioni e formalità;
- c. in caso di istruttoria insufficiente, saranno indicati gli ulteriori accertamenti da compiere e/o le eventuali ulteriori acquisizioni documentali.

2. La decisione assunta può essere sospesa o modificata in qualsiasi momento, nel caso in cui nuove informazioni ottenute, evidenzino vizi di legittimità, vizi di violazione del presente regolamento oppure mutino il quadro obiettivo alla base della concessione dell'assistenza.

Art.19 – Comunicazione

1. Agli interessati sarà trasmessa una comunicazione relativa alla decisione assunta.
2. Con la comunicazione è reso noto l'obbligo, per il beneficiario della prestazione, di comunicare tempestivamente l'eventuale modifica delle condizioni originarie.

Art.20 – Opposizioni

1. I cittadini richiedenti possono presentare opposizione dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito negativo della domanda presentata.
2. L'opposizione scritta dovrà essere presentata attraverso il modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio Sociale Procedimento e dovrà contenere le motivazioni della richiesta del riesame.

Art.21 – Progetto personalizzato di aiuto

1. Il **progetto personalizzato**, strumento del processo di aiuto predisposto dal Servizio Sociale del Comune, sarà finalizzato alla **presa in carico globale della persona e/o della sua famiglia** attraverso azioni di promozione della autonomia, della dignità personale e al miglioramento delle capacità individuali.
2. I destinatari dell'assistenza economica e sociale saranno coinvolti all'interno di un "**percorso di aiuto sociale**" teso a superare lo stato di bisogno e alla promozione dell'autonomia. La **presa in carico** si articola in tre momenti:
 - a. una **fase di valutazione preliminare** effettuata dal "Responsabile del caso" attraverso l'ascolto e la ridefinizione dei bisogni sottesi e della domanda espressa. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona e della famiglia;
 - b. la **predisposizione di un piano individualizzato di assistenza** che preveda l'assunzione di compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno e di costruire percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle capacità;
 - c. la **verifica** degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento. La verifica potrà riguardare:



- la veridicità delle dichiarazioni relative alle condizioni socio relazionali e alla reale capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella anagrafica o si evidenzino situazioni anomale;
 - l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti, attraverso verifiche periodiche;
 - che il trasferimento monetario sia destinato a superare le concrete situazioni di disagio. A tal fine potrebbe essere richiesta la certificazione delle spese sostenute a favore della famiglia.
3. All'interno del progetto personalizzato potranno essere richiesti:
- a. impegni in **attività lavorativa** realizzata prioritariamente attraverso l'inserimento in cooperative di tipo B o in attività svolta direttamente dal Comune;
 - b. **attività finalizzate all'inclusione sociale** che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o delle competenze acquisite con appositi percorsi formativi;
 - c. **la permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo** da parte dei componenti in età scolastica/formativa;
 - d. **sensibilizzazione e educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari**
 - e. **il recupero delle morosità**;
 - f. **il miglioramento dell'integrazione socio-relazionale**, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato.
4. Nella predisposizione del progetto si terrà conto della disponibilità dell'utente dimostrata rispetto a precedenti proposte.
5. La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto, il mancato rispetto di uno o più clausole e/o le dichiarazioni false o mendaci, comporteranno la decadenza dai benefici previsti dal presente Regolamento.
6. Il progetto personalizzato di aiuto sarà soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Art.22 – Valutazione degli interventi

1. Il Servizio Sociale può disporre azioni di verifica attraverso periodici controlli sul permanere delle condizioni che hanno determinato l'intervento.
2. La verifica può essere svolta attraverso la valutazione (in itinere e conclusiva) strumento fondamentale necessario per orientare e ridefinire gli interventi in funzione degli obiettivi e dei risultati attesi.
3. Nella fase di valutazione l'operatore e l'utente insieme:
 - a. analizzano il percorso compiuto;
 - b. misurano i cambiamenti che si sono prodotti nella situazione, sia in termini qualitativi che quantitativi;
 - c. analizzano le situazioni che non presentano cambiamenti per individuarne i motivi;
 - d. valutano la qualità e l'efficacia dell'intervento professionale e delle risposte istituzionali.
4. La fase di valutazione può risolversi con la conclusione dell'intervento che può essere decisa:
 - a. su iniziativa dell'utente;
 - b. per durata prestabilita come definito all'interno del progetto personalizzato;
 - c. per passaggio ad un altro servizio o ad un altro operatore;



Art.23 – Verifiche

1. L'Amministrazione comunale effettuerà verifiche e idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate e a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
2. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici oltre ad eventuali più gravi sanzioni previste ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/1968.

Capo V - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art.24 Definizione campo di interventi

1. Il presente Capo intende disciplinare gli interventi di tipo economico, rivolti a persone singole e famiglie, con le seguenti finalità prioritarie:
 - a. **sostenere la famiglia** nell'assolvimento delle responsabilità familiari, la genitorialità, la maternità e la nascita, individuando ed affrontando precocemente le situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b. **aiutare le persone a rischio di esclusione sociale** cercando di prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione sociale, comprese le forme di povertà estrema;
 - c. favorire la "**presa in carico**", nel rispetto della persona e della sua dignità, anche attraverso progetti personalizzati di sostegno economico e di inserimento sociale e occupazionale finalizzati alla promozione di opportunità di autorealizzazione e di autosufficienza con l'impegno ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
2. Gli **interventi di sostegno economico** la cui consistenza e durata possono variare in rapporto al bisogno documentato del richiedente:
 - a. si concretizzano in misure orientate a salvaguardare non solo le condizioni materiali ma anche quelle sociali e di relazione al fine di assicurare alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio socio economico e senza sostegno, di poter restare nel proprio ambiente di vita;
 - b. possono avere carattere continuativo o eccezionale e straordinario, sempre limitatamente al permanere della situazione di disagio. Pertanto l'erogazione potrà essere sospesa in qualsiasi momento nel caso in cui si accerti che siano venute meno le condizioni di disagio e i presupposti che le hanno determinate;
 - c. sono inseriti in un più ampio "**percorso di aiuto sociale**", progettato dal responsabile del caso, nel quale l'Utente e l'Ente assumono reciprocamente degli impegni finalizzati al conseguimento di obiettivi di integrazione e inserimento sociale e di emancipazione dall'assistenza.
3. **L'accesso agli interventi si basa su criteri di equità, omogeneità e razionalità.**
4. **È garantita la parità di trattamento** in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.



Art.25 – Destinatari

1. Gli aiuti economici sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Solarussa che si trovino in stato di bisogno tale da esporli al rischio di marginalità sociale. Tale condizione deve essere riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti e allegati al presente Regolamento (Allegato 1)
2. Gli interventi sono estesi a persone non residenti, occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale
3. La situazione di bisogno è delineata dalla presenza dei seguenti elementi:
 - a. insufficienza di reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b. carenza di vita di relazione e incapacità di provvedere a se stessi;
 - c. presenza di svantaggio personale anche in situazioni di fragilità familiare; (struttura del nucleo familiare e carico di cura come definito in tab. 1 allegato 1)
 - d. presenza di condizioni di inadeguatezza abitativa;
 - e. presenza di una situazione di grave precarietà lavorativa e di difficoltà occupazionale.
4. Le persone maggiorenni abili al lavoro non impegnate nell'attività di cura di figli di età inferiore ai tre anni o di persone con handicap grave o con invalidità possono usufruire dell'assistenza economica alla condizione che diano la disponibilità a svolgere un'attività utile alla comunità o un'attività lavorativa, proposta all'interno del "**percorso di aiuto sociale**" e articolata in forma progettuale dall'Ufficio di Servizio Sociale.
5. Il **sussidio economico**, di norma, sarà liquidato a favore del soggetto interessato fatta salva la possibilità che il piano personalizzato di aiuto preveda, qualora si rilevino situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale, la liquidazione a persona diversa dal destinatario che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del nucleo familiare.

Art.26 – Disposizioni procedurali e Documentazione comprovante lo stato di bisogno

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione della richiesta prende avvio con la presentazione dell'istanza, corredata dalla certificazione necessaria alla valutazione della situazione, e si conclude con l'approvazione del piano personalizzato di aiuto.
2. All'atto della richiesta il bisogno espresso verrà esaminato, in fase di **segretariato sociale**, dall'operatore insieme al richiedente al fine di specificare i motivi che lo determinano e per facilitare la successiva presa in carico.
3. Con la presa in carico viene individuato l'operatore **responsabile del caso**.
4. Le istanze, redatte su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, dovranno contenere le informazioni, i dati e la documentazione necessaria alla valutazione del caso (es. dati anagrafici del richiedente, informazioni sulla situazione familiare e economica ecc.).
5. La valutazione della situazione di bisogno compete il responsabile del caso, il quale predispone una cartella sociale contenente informazioni riguardanti:
 - a. La **raccolta di informazioni sul caso** anche attraverso il coinvolgimento di professionalità differenti che seguono la persona e/o la famiglia all'interno di altri servizi e che possono fornire ulteriori elementi relativi alle condizioni di bisogno della persona e/o della famiglia;



- b. la **ridefinizione della richiesta**
 - c. la **condizione socio economica**
 - d. **gli interventi in atto e quelli programmati;**
 - e. una **proposta operativa**, in particolare per i nuovi casi, anche effettuando, qualora lo si ritenga necessario, visite domiciliari o in situazione.
 - f. la formulazione di un **progetto individuale di aiuto** in cui si dovrà tenere conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.
6. L'organizzazione e la programmazione degli interventi, la definizione dell'entità del contributo da concedere spetteranno ad una **Commissione tecnica** avrà il compito di prendere visione della richiesta e dei dati raccolti attraverso la relazione sintetica predisposta dal referente del caso.
7. La Commissione per garantire una **reale presa in carico delle persone in condizioni di disagio economico e sociale** sarà composta dai due operatori presenti all'interno del Servizio Sociale; L'obiettivo è quello di assicurare una **lettura complessiva** della situazione socio economica del richiedente e/o della sua famiglia per facilitare **la realizzazione di progetti personalizzati adeguati alle necessità rilevate, la verifica delle condizioni socio economiche** dei richiedenti e la **valutazione dei risultati**.
8. Per la valutazione delle istanze la **Commissione tecnica** si riunirà **una volta al mese**, fatte salve le situazioni che per la loro gravità richiedono di essere trattate con estrema urgenza.
9. In ogni caso, al fine di facilitare la verifica del possesso dei requisiti e il computo della **capacità di spesa** della famiglia o della persona richiedente il contributo, sarà necessario poter dimostrare, attraverso apposita documentazione (ad es. copia del contratto di affitto, delle bollette relative alle utenze della luce e/o del telefono ecc.), tutti gli introiti e tutte le spese sostenute.
10. Per i richiedenti i **sussidi straordinari** sarà necessario allegare la documentazione relativa alle spese effettuate o al preventivo di spese, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebito, la documentazione (es. fattura) relativa alle spese effettivamente sostenute.
11. Il Servizio Sociale provvederà ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.
12. Nei casi in cui si rilevi che l'utente risulta beneficiario di interventi che incidono sulla condizione economica, il sussidio verrà erogato a titolo di anticipazione.
13. I soggetti in condizione di incapacità di provvedere alle proprie necessità, per inabilità di ordine fisico e/o psichico, ovvero in stato di palese indigenza, potranno avere accesso alle prestazioni con procedura d'urgenza.
14. L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o può prevedere l'inserimento in una lista d'attesa, fatti salvi i casi che richiedano una risposta immediata.

Art.27 – Determinazione della situazione economica

- 1. L'eventuale attivazione dei contributi e/o benefici economici di cui all'art.3 sarà effettuata sulla base della **valutazione delle condizioni di vita**, definita attraverso indicatori di tipo sociale e integrata dalla valutazione economica per individuare le priorità di ammissione (come descritto **nell'allegato n. 1**).
- 2. Per l'accesso alle prestazioni regolamentate dal presente atto saranno considerate le fasce relative alla situazione reddituale indicata **attraverso l'ISEE** (come definite in **tabella 3 - allegato 1**).
- 3. La situazione di disagio economico verrà successivamente stabilita anche attraverso una serie di elementi che consentiranno di rilevare **l'effettiva capacità economica di spesa** delle persone e/o famiglie che richiedono il contributo. (**tabella n.4 – allegato 1**)



4. Nei casi in cui il valore dell'indicatore ISEE non si discosti in modo significativo dalla soglia massima prevista dal Regolamento e sulla base del progetto individuale di aiuto sarà possibile prevedere interventi in deroga alla soglia di accesso.

Art.28 – Forme di intervento

Le forme di intervento si articolano in:

- a. Assistenza economica ordinaria;
- b. Assistenza economica straordinaria;
- c. Assistenza economica in casi particolari;
- d. Assegno economico per inserimento in attività volte all'integrazione sociale
- e. Agevolazioni tariffarie

1. L'entità dei sussidi, ordinari e straordinari, sarà calcolata tenendo conto delle diverse situazioni socio-economiche dei richiedenti che a tal fine verranno inseriti in diverse aree di bisogno, come delineate **nell'allegato n 1.**
2. L'ammontare del contributo continuativo è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, secondo gli importi stabiliti e aggiornati dalla Giunta Comunale.

Art.29 – Assistenza economica ordinaria

1. I **sussidi ordinari** sono finalizzati al superamento dello stato di indigenza della famiglia e/o della persona e sono erogati sotto forma di contributo economico mensile della durata di sei mesi, rinnovabili previa verifica della sussistenza dei requisiti. **Il contributo economico mensile non può superare l'importo di € 300,00.**

Art.30 – Assistenza economica straordinaria

1. I **sussidi straordinari** hanno come obiettivo generale l'aiuto delle persone o della famiglie che si trovino ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (sfratto, spesa sanitaria o funeraria ecc.) e sono erogati in un'unica **soluzione con un importo variabile nel limite massimo della spesa documentata.**
2. **L'ammontare del contributo economico straordinario, non potrà superare l'importo massimo di € 1.000,00;** Tuttavia, in casi di emergenza, potrà essere previsto attraverso un atto di Giunta l'incremento di tale cifra sulla base di una relazione del servizio sociale.

Art.31 – Assistenza economica in casi particolari

1. L'assistenza economica in casi particolari riguarda situazioni di urgenza riferite anche a persone che si trovino di passaggio nel territorio comunale.



2. L'intervento è disposto, con la dovuta immediatezza, dal Responsabile del procedimento, sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo dalla necessità di un progetto di aiuto.
3. **L'ammontare del contributo economico in casi particolari sarà determinato come al punto 2) dell'art.30 del presente regolamento.**

Art.32 – Assegno economico per inserimento in attività volte all'integrazione sociale

1. Si tratta di un contributo **di inserimento** sviluppato **sulla base di un "percorso di aiuto sociale"** e consiste nell'erogazione di un sussidio economico finalizzato a fronteggiare temporaneamente una condizione di precarietà economica attraverso attività volontaria di tipo lavorativo e/o formativo.
2. **L'importo mensile dell'assegno potrà variare da un minimo di € 200,00, nel caso di persone sole e un massimo di € 450,00 nel caso di famiglie numerose.**
3. La durata varia da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi nell'arco di un anno solare.

Art.33 – Agevolazioni tariffarie

1. Le **agevolazioni tariffarie** sono utilizzate al fine di aiutare, in maniera temporanea, a seguito del riconoscimento di una situazione di bisogno sociale, l'utente nella fruizione di un servizio comunale o previsto nella progettazione sovra – comunale o distrettuale (PLUS).

Capo VI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Art. 34 - Albo dei beneficiari di contributi economici

1. L'albo dei beneficiari di contributi economici è un elenco contenente i soggetti che hanno ottenuto contributi economici comprensivi dei buoni sociali e agevolazioni al costo dei servizi, di cui ai precedenti art.34, 35 e 36, da parte di ciascuno dei Comuni di residenza o del territorio dell'Unione.
2. Nell'albo vengono salvaguardati i dati sensibili, di coloro che durante l'anno di riferimento hanno ricevuto un beneficio economico con l'indicazione dell'importo e dell'oggetto del beneficio.
3. I beneficiari vengono inseriti nell'albo nei primi mesi dell'anno successivo all'avvenuta erogazione.
4. I Comuni e l'Unione, per quanto di competenza, provvedono ad approvare e pubblicare l'albo dei beneficiari di contributi economici dei propri residenti entro il mese di Aprile di ogni anno, nel rispetto della normativa sulla privacy e dell'Autorità Garante dei dati personali.



Art. 35 – Carta dei servizi a tutela degli utenti

1. Coerentemente con quanto previsto dall'Art 39 della L.R. n. 23/2005 e l'Art. 44 del d.P.G.R. n. 4/2008, gli Enti gestori dei Servizi operano garantendo l'adozione della "Carta dei Servizi" per l'utente, realizzata sulla base delle linee d'indirizzo previste dalla normativa regionale.
2. Nelle more dell'emanazione di dette Linee Guida Regionali, Il Comune può elaborare ed emanare la propria "Carta dei Servizi", sulla scorta di quanto previsto dal d.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e, per quanto compatibile, con riferimento, per il settore sanitario, dal D.P.C.M. 19 maggio 1995.

Art. 36 – Diritto di accesso e riservatezza

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è assicurato a tutti i Soggetti che ne abbiano un interesse diretto concreto e attuale così come riconosciuto dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionali del Comune.

Art.37 – Riservatezza e Trattamento Dati

1. Nel trattamento dei dati personali viene garantita la riservatezza rispetto ai terzi come previsto dalle disposizioni di legge vigenti
2. I dati acquisiti con le richieste saranno trattati e conservati dal Comune di Solarussa nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento delle attività amministrative correlate.
3. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
4. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 – "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"
5. I dati raccolti, ad eccezione di quelli sensibili, potranno essere comunicati ad altri uffici per gli adempimenti di competenza.

Art.38 – Norme Finali e Transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.
2. Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da disposizioni normative vincolanti intervenute durante o successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono modificative o integrative delle norme dello stesso qualora con essa contrastanti.



INDICATORI VALUTAZIONE "ASSISTENZA ECONOMICA" - ALLEGATO 1)

Per la definizione della condizione di bisogno sono stati individuati alcuni indicatori che permettono di descrivere la situazione rispetto a quattro aree di bisogno:

- A. Area familiare** che a sua volta si suddivide in due sezioni:
 - a. composizione del nucleo familiare** – in cui si tiene conto degli aspetti strutturali che possono incidere sull'organizzazione della famiglia e sulla sua situazione;
 - b. carico di cura** – in cui sono rilevati gli aspetti relazionali e le criticità legate al carico assistenziale derivante dalla presenza di soggetti deboli.
- B. Area economica.** Anche in questo caso si è pensato a suddividere l'area in due sezioni:
 - a. situazione economica definita attraverso l'ISEE;**
 - b. situazione economica definita attraverso l'analisi della reale capacità di spesa** – in questo caso si intende tener conto di numerosi elementi che non sono rilevati attraverso l'indicatore ISEE e che permettono di valutare le reali risorse a disposizione delle famiglie e/o dei singoli.
- C. Area socio relazionale** – In questo caso l'area si suddivide in tre sezioni:
 - a. possibilità di ottenere aiuto concreto all'interno della famiglia** – in cui si analizza la capacità di aiuto della rete familiare, parentale e amicale;
 - b. situazione personale rispetto al problema** – in cui si tiene conto delle capacità personali di reazione rispetto al problema;
 - c. situazione lavorativa** – in cui si valutano la precarietà lavorativa, la sua durata nel tempo, le possibilità occupazionali e le risorse economiche derivanti da lavoro stabile.
- D. Area contesto abitativo.** In questo caso vengono valutate:
 - a. l'adeguatezza dell'abitazione** in termini strutturali e funzionali;
 - b. la condizione abitativa** in termini di titolarità della proprietà o del contratto di affitto.

In ciascuna delle aree sono attribuiti dei punteggi in relazione al peso che ogni indicatore può avere rispetto alla determinazione di un disagio socio economico personale e familiare. Il punteggio massimo che può essere raggiunto, attraverso la somma dei punteggi per area, è pari a 100 punti.

A tale punteggio andranno sottratti massimo 10 punti attribuibili, in caso di mancato rispetto o di rifiuto, senza giustificato motivo, delle opportunità offerte per il superamento della situazione di disagio. Si è voluto tener conto di questa possibilità per evidenziare che spesso in situazioni oggettivamente equivalenti le persone possono attivarsi in maniera differente a volte strumentalizzando il Servizio Sociale e/o delegando allo stesso la risoluzione del problema. Tenere presente tale atteggiamento permette di rendere equo l'accesso al servizio.

Altro aspetto di cui si deve tenere conto, nella definizione della situazione, sono le specificità relative al caso che possono incidere sulla situazione e la possono differenziare dalle altre che possono essere considerate equivalenti. Anche in questo caso si è previsto di sommare o sottrarre massimo 10 punti che sono attribuiti dal responsabile del caso qualora lo stesso, durante il colloquio di valutazione o attraverso una visita domiciliare, rilevi la presenza di ulteriori elementi utili a definire meglio la condizione di difficoltà.

Pertanto la situazione di disagio socio economico viene rappresentata attraverso un indicatore di sintesi che permette la comparazione delle situazioni e allo stesso tempo la valutazione dell'incidenza delle diverse aree di bisogno sulle specifiche situazioni, garantendo la possibilità di sviluppare e gestire interventi personalizzati.

L'indicatore generale di sintesi è rappresentato attraverso la seguente tabella.

LIEVE	MODERATA	MEDIA	MEDIO GRAVE	GRAVE	MASSIMA CRITICITA'
0-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-100

Va inoltre specificato che il punteggio totale è suddiviso sulle aree di bisogno, (all.1a -1b- 1c – 1d -1e) come segue:

- A. Area familiare con un peso pari al 40% sul totale**
- B. Area economica con un peso pari al 30% sul totale**
- C. Area socio relazionale con un peso pari al 18% sul totale**
- D. Area Contesto abitativo con un peso pari al 12% sul totale**
- E. Valutazioni negative – detrazione 10%**



INDICATORI VALUTAZIONE "ASSISTENZA ECONOMICA"

Per la definizione della condizione di bisogno sono stati individuati alcuni indicatori che permettono di descrivere la situazione rispetto a quattro aree di bisogno:

- E. Area familiare** che a sua volta si suddivide in due sezioni:
 - a. composizione del nucleo familiare** – in cui si tiene conto degli aspetti strutturali che possono incidere sull'organizzazione della famiglia e sulla sua situazione;
 - b. carico di cura** – in cui sono rilevati gli aspetti relazionali e le criticità legate al carico assistenziale derivante dalla presenza di soggetti deboli.
- F. Area economica.** Anche in questo caso si è pensato a suddividere l'area in due sezioni:
 - a. situazione economica definita attraverso l'ISEE;**
 - b. situazione economica definita attraverso l'analisi della reale capacità di spesa** – in questo caso si intende tener conto di numerosi elementi che non sono rilevati attraverso l'indicatore ISEE e che permettono di valutare le reali risorse a disposizione delle famiglie e/o dei singoli.
- G. Area socio relazionale** – In questo caso l'area si suddivide in tre sezioni:
 - a. possibilità di ottenere aiuto concreto all'interno della famiglia** – in cui si analizza la capacità di aiuto della rete familiare, parentale e amicale;
 - b. situazione personale rispetto al problema** – in cui si tiene conto delle capacità personali di reazione rispetto al problema;
 - c. situazione lavorativa** – in cui si valutano la precarietà lavorativa, la sua durata nel tempo, le possibilità occupazionali e le risorse economiche derivanti da lavoro stabile.
- H. Area contesto abitativo.** In questo caso vengono valutate:
 - a. l'adeguatezza dell'abitazione** in termini strutturali e funzionali;
 - b. la condizione abitativa** in termini di titolarità della proprietà o del contratto di affitto.

In ciascuna delle aree sono attribuiti dei punteggi in relazione al peso che ogni indicatore può avere rispetto alla determinazione di un disagio socio economico, personale e familiare. Il punteggio massimo che può essere raggiunto, attraverso la somma dei punteggi per area, è pari a 100 punti.

A tale punteggio andranno sottratti massimo 10 punti attribuibili, in caso di mancato rispetto o di rifiuto, senza giustificato motivo, delle opportunità offerte per il superamento della situazione di disagio. Si è voluto tener conto di questa possibilità per evidenziare che spesso in situazioni oggettivamente equivalenti le persone possono attivarsi in maniera differente a volte strumentalizzando il Servizio Sociale e/o delegando allo stesso la risoluzione del problema. Tenere presente tale atteggiamento permette di rendere equo l'accesso al servizio.

Altro aspetto di cui si deve tenere conto, nella definizione della situazione, sono le specificità relative al caso che possono incidere sulla situazione e la possono differenziare dalle altre che possono essere considerate equivalenti. Anche in questo caso si è previsto di sommare o sottrarre massimo 10 punti che sono attribuiti dal responsabile del caso qualora lo stesso, durante il colloquio di valutazione o attraverso una visita domiciliare, rilevi la presenza di ulteriori elementi utili a definire meglio la condizione di difficoltà.

Pertanto la situazione di disagio socio economico viene rappresentata attraverso un indicatore di sintesi che permette la comparazione delle situazioni e allo stesso tempo la valutazione dell'incidenza delle diverse aree di bisogno sulle specifiche situazioni, garantendo la possibilità di sviluppare e gestire interventi personalizzati.



L'indicatore generale di sintesi è rappresentato attraverso la seguente tabella.

LIEVE	MODERATA	MEDIA	MEDIO GRAVE	GRAVE	MASSIMA CRITICITA'
0-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-100

Va inoltre specificato che il punteggio totale è suddiviso sulle aree di bisogno come segue:

F. Area familiare con un peso pari al 40% sul totale

Area familiare Individuazione degli elementi che definiscono la composizione del nucleo familiare e il carico di cura		Priorità		
		Alta >26,5	Media 13,5<x<26,5	Bassa < 13,5
TABELLA N. 1 - INDICATORE SITUAZIONE FAMILIARE				
Percentuale di incidenza	Composizione del nucleo familiare	Punteggio		
100% Max 30 punti	Nucleo monogenitoriale: <ul style="list-style-type: none">con più di due figli minori a caricocon uno o due figli minori a caricocon figli di età non superiore a 25 anni a carico	15		
		15		
		9		
		6		
80% Max 24 punti	Famiglia di tipo nucleare: <ul style="list-style-type: none">con 4 o più figli minori a caricocon meno di 4 figli minori a caricocon figli a carico, di età non superiore a 25 anni	10		
		14		
		6		
		4		
60% Max 18 punti	Nucleo familiare composto con 6 o più persone: <ul style="list-style-type: none">con 4 o più minori a caricocon meno di 4 minori a caricocon giovani a carico, di età non superiore a 25 anni	9		
		9		
		5.5		
		3.5		
50% Max 15 punti	Persone che vivono sole	15		
40%	Nucleo familiare composto:	6		



Max 12 punti	<ul style="list-style-type: none">• con minori a carico• con giovani a carico, di età non superiore a 25 anni	6
		4
		Max 30 punti
		Totale



TABELLA N. 2- ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
	Carico di cura	Punteggio
	Presenza di minori in affidamento familiare	1
	Presenza di persone con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74%	2
	Presenza di persone con invalidità civile superiore dal 75% al 100%	4
	Presenza di anziani (da 65 anni) che vivono all'interno del nucleo	2
	Presenza di componenti soggetti a provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale	1
		Max 10 punti
		Totale

I **nuclei familiari monogenitoriali** sono caratterizzati dalla presenza di un solo genitore che si occupa dei figli dal punto di vista economico e educativo. L'assenza dell'altro genitore può essere delineata come conseguenza:

- di un decesso;
- di un mancato riconoscimento del figlio;
- della perdita della potestà genitoriale;
- dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore.

In caso di affidamento congiunto si può considerare il nucleo familiare ricadente nella categoria monogenitoriale solo nei casi in cui, uno dei due genitori, pur se tenuto agli alimenti e al supporto educativo, se ne sottragga lasciando i figli sotto la sola responsabilità dell'ex coniuge/o compagno.

TOTALE AREA FAMILIARE	MAX 40PUNTI	
-----------------------	-------------	--



G. Area economica con un peso pari al 30% sul totale

Area economica Individuazione degli elementi che la situazione economica e la capacità di spesa stimata	Priorità		
	Alta	Media	Bassa
	>20	10<x<20	< 10

TABELLA N. 3 - INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	
Situazione economica definita attraverso ISEE	Punteggio
ISEE da € 0 a € 2.000	10
ISEE da € 2.001 a € 4.000	8
ISEE da € 4.001 a € 6.000	6
ISEE da € 6.001 a € 8.000	4
ISEE da € 8.001 a € 10.000	2
ISEE oltre € 10.000	0
Totale	Max 10 punti



TABELLA N. 4 - POTERE D'ACQUISTO - DATI RIFERITI AI 12 MESI PRECEDENTI		
	Capacità di spesa	Punteggio
40% Max 8 punti	1. aiuti economici e/o di sostegno sociale quali:	
	▪ inserimento in progetti di contrasto alle povertà per un periodo	
	a) superiore ai sei mesi	+2
	b) compreso tra i tre e i sei mesi	+1,5
	c) non superiore ai tre mesi	+1
	▪ interventi di tipo straordinario; assegni di maternità o per il nucleo familiare; contributi affitto ecc.	da +1 a+3
	▪ assistenza economica ordinaria e continuativa	da +1 a+3
30% Max 6 punti	2. Presenza di introiti da lavoro precario per un periodo:	
	a) superiore ai sei mesi	+6
	b) compreso tra i tre e i sei mesi	+4
	c) non superiore ai tre mesi	+2
15% Max 3 punti	3. Presenza di redditi percepiti da persone domiciliate ma non residenti nel nucleo	+3
10% Max 2 punti	4. Presenza di un autoveicolo:	
	a) di alta cilindrata	+2
	b) di media cilindrata	+1
5% Max 1 punto	5. Presenza nell'abitazione di beni non di prima necessità, posseduti a vario titolo (es. televisori a schermo piatto; palmari; telefonia di ultima generazione; abbonamenti a pay tv; spese per la presenza di animali domestici)	+1
Totale capacità di spesa		Max +20
Costi in termini di spese sostenute		
Punteggio		
40% Max -8 punti	1. Presenza di spese sanitarie riferibili ad una condizione di salute invalidante non certificata:	
	a) spese comprese tra € 1.000,00 a € 700,00	-8
	b) spese comprese tra € 701,00 a € 400,00	-5
	c) spese comprese tra € 401,00 a € 100,00	-2
30% Max -6 punti	2. Presenza di costi di locazione non regolarmente registrata	
	a) costo compreso tra € 4.00,00 a € 3.00,00	-6
	b) costo compreso tra € 3.01,00 a € 2.00,00	-4
15% Max -3	3. Presenza di alti costi di luce, acqua, gas, riscaldamento e gestione dell'abitazione	-3



punti		
10% Max -2 punti	4. Presenza di redditi percepiti da persone residenti nel nucleo con domicilio fuori dal comune di Solarussa o comunque distanti almeno 50 km	-2
5% Max -1 punto	5. Presenza di spese straordinarie per la manutenzione dell'abitazione e/o di costi relativi all'auto di famiglia	-1
Totale costi		Max -20
Totale area "potere d'acquisto"		Max 20 punti

TOTALE AREA ECONOMICA	MAX 30 PUNTI	
------------------------------	---------------------	--

H. Area socio relazionale con un peso pari al 18% sul totale

Area socio relazionale Individuazione degli elementi che definiscono gli aspetti sociali e di relazione	Priorità		
	Alta	Media	Bassa
	>12	6 <x<12	< 6

TABELLA N. 5 - RISORSE DEL CONTESTO VITALE		
	Possibilità di ottenere aiuto concreto all'interno della famiglia	Punteggio
	Non può contare su alcun aiuto	4
	Può contare su persone in grado di fornire aiuti parziali	3
	Può contare su persone non anziane (parenti o altri) in grado di fornire aiuto	2
	Può contare su figli o coniuge in grado di fornire aiuto	1
Totale		Max 4 punti
TABELLA N. 6 - CAPACITÀ DI COINVOLGIMENTO		
	Situazione personale rispetto al problema	Punteggio
	Del tutto inconsapevole e pertanto incapace di trovare soluzioni in autonomia	4
	Inconsapevole ma collaborante	3



	Consapevole ma demotivato	2
	Consapevole e coinvolto	1
Totale		Max 4 punti
TABELLA N. 7 - ATTUALE CONDIZIONE E CAPACITA' LAVORATIVA		
	Situazione lavorativa	Punteggio
	Soggetto impossibilitato a lavorare o con rilevanti difficoltà nella ricerca del lavoro	10
	Il richiedente e/o uno o più familiari risultano essere disoccupati o con un lavoro precario o a rischio	8
	Famiglia monoreddito con alcune possibilità di lavoro saltuario	6
	Famiglia monoreddito da lavoro stabile	4
	Famiglia con due o più redditi	2
Totale		Max 10 punti

La **precarità lavorativa** di uno o più componenti del nucleo familiare può essere definita nel seguente modo:

- **persona di età superiore ai 45 anni** che non ha un lavoro o lo ha perso
- **mancanza di professionalità specifica** spendibile nel mercato del lavoro
- **mancanza di un contratto di lavoro** della durata di almeno sei mesi negli ultimi tre anni

I **soggetti impossibilitati a lavorare o con rilevanti difficoltà nella ricerca del lavoro** sono le persone svantaggiate (ultra –quarantenni, disabile, con patologie psichiatriche, persone che hanno subito un infortunio ecc.)

TOTALE AREA SOCIORELAZIONALE	MAX 18 PUNTI	
-------------------------------------	---------------------	--



Area contesto abitativo

Individuazione degli elementi che definiscono l'adeguatezza e le condizioni abitative

Priorità		
Alta	Media	Bassa
>8	4 <x<8	< 4

TABELLA N. 8 - CONTESTO ABITATIVO	
Adeguatezza dell'abitazione	Punteggio
Situazione abitativa del tutto inadeguata	6
Situazione abitativa con rilevanti carenze	4.5
Situazione abitativa poco idonea alle esigenze	3
Situazione abitativa adeguata	1.5
Totale	Max 6 punti
Condizione abitativa	Punteggio
Vive in una casa in affitto	6
Vive in una casa IACP/comunale	4
Vive in una casa di proprietà	2
Totale	Max 6 punti

L'inadeguatezza della **situazione abitativa** può essere definita attraverso la verifica delle seguenti situazioni

- **densità abitativa** che rilevi una situazione di sovraffollamento
- **difficoltà di accesso e/o scarsa agibilità dell'abitazione**
- **insalubrità dell'abitazione** verificata dal Servizio sociale attraverso visita domiciliare

TOTALE AREA CONTESTO ABITATIVO	MAX 12 PUNTI	
---------------------------------------	---------------------	--



I. Area Contesto abitativo con un peso pari al 12% sul totale

Valutazioni negative Descrizione delle precedenti esperienze in progetti di intervento sociale e economico promossi dal Servizio		Incidenza		
		Alta	Media	Bassa
		>-3,33	-6,66<x<-3,33	< -6,66
TABELLA N. 9 - VALUTAZIONE NEGATIVA RIFERITA A ESPERIENZE PRECEDENTI				
		Punteggio		
a	Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma "povertà estreme" nelle annualità precedenti	- 2,5		
b	Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento lavorativo e/o cantiere comunale e/o occupazione occasionale nell'annualità precedente.	- 2,5		
c	Mancanza del rispetto degli impegni inseriti nel progetto d'aiuto del programma "povertà estreme" nelle annualità precedenti	- 2,5		
d	Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in Progetti del Servizio sociale	- 2,5		
		Max - 10 punti		
		Totale		



Modulo per la raccolta dei reclami

Alla cortese attenzione
Responsabile del Procedimento
Comune di Solarussa

AREA FAMIGLIA E MINORI

AREA ADULTI

Reclamo inoltrato da:

Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente a

in

Tel

e-mail

Con riferimento alla richiesta:

di

Prot. n.

del

Motivo del reclamo:

Firma _____